REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/84 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere fissati e ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori ;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3401/83 [5], ha ripartito tali quantitativi per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 ; che tale articolo prevede altresì la possibilità di modificare i quantitativi sulla base dei titoli concessi sino al 30 giugno 1984 ; che il bilancio dei titoli rilasciati sino a tale data è tale da giustificare una nuova ripartizione dei suddetti quantitativi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

Il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito tra gli Stati membri per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, come sotto indicato :

(in tonnellate peso netto)

Paesi d'origine / Paesi importatori	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
Belgio Lussemburgo	272	—	20	—	12	—
Danimarca	536	20	—	—	—	—
Germania	27 609	1 390	2 228	434	941	565
Grecia	15	5	120	—	126	20
Francia	10	—	16	—	—	2
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	22	—	—	—
Paesi Bassi	60	15	44	—	7	—
Regno Unito	125	—	136	—	—	—

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
[5] GU n. L 337 del 2. 12. 1983, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione